

Parcella, non è un parere il contratto non concluso

Non si possono compensare con i criteri previsti per i pareri gli atti preparati dall'avvocato per contratti poi non conclusi. Lo ha precisato la Cassazione che, con l'ordinanza 693 del 9 gennaio scorso, ha cassato, con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, la pronuncia di secondo grado.

I giudici d'appello avevano ritenuto che le bozze di atti predisposte non potessero essere qualificate come contratti, perché su di esse non era stato raggiunto l'accordo delle parti. Le attività erano state qualificate come pareri scritti, come previsti dalle tariffe contenute nel decreto ministeriale 127/2004 (applicabile all'epoca dei fatti).

La Cassazione chiarisce che l'avvocato ha il diritto di ricevere il compenso, anche se il contratto redatto su incarico del cliente non viene stipulato. La parcella va calcolata usando solo i criteri previsti dalla tariffa compatibili con il mancato svolgimento di alcune prestazioni o con la mancata realizzazione del risultato, come la natura e il valore della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera. Mentre vanno esclusi i criteri compatibili solo con il totale svolgimento delle prestazioni. Ma l'attività per redigere un contratto non è qualificabile come parere scritto.

—V.M.